

### Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge  
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità  
Art. 44b Sistemi d'informazione e di documentazione

LL

Art. 44b

Articolo 44b

## Sistemi d'informazione e di documentazione

<sup>1</sup> I Cantoni e l'Ufficio federale gestiscono sistemi d'informazione e di documentazione per l'adempimento dei compiti, conformemente alla presente legge.

<sup>2</sup> I sistemi d'informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti:

- a. lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze;
- b. i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.

### Premessa

Secondo l'articolo 17 della legge sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

### Capoverso 1

Questa disposizione autorizza la Confederazione e i Cantoni a gestire sistemi d'informazione e di documentazione.

### Capoverso 2

Il trattamento di dati particolarmente degni di protezione deve soddisfare anche esigenze particolarmente severe. Tali dati, ad esempio, possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 LPD). Per tale motivo il presente capoverso menziona i dati sullo stato di salute di un singolo lavoratore. I dati sono trattati, ad esempio, per quanto concerne gli esami medici previsti dalla legge. Sono considerati dati sensibili anche i dati relativi ai provvedimenti amministrativi e penali previsti dalla legge.

### Capoverso 3

Le disposizioni formulate in questo capoverso costituiscono una norma di delega, che conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli relativi ai sistemi d'informazione e di documentazione (v. art. 85–90 OLL 1).